

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULL'ISTITUZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL  
SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO  
"CITTADINANZA ATTIVA"**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 3 luglio 2023

## INDICE E SOMMARIO

- Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento
- Articolo 2 - Interventi realizzabili in conformità al presente Regolamento e Definizioni
- Articolo 3 - Interventi attuabili
- Articolo 4 - Patto di collaborazione
- Articolo 5 - Il ruolo delle scuole
- Articolo 6 - Disposizioni procedurali
- Articolo 7 - Interventi di natura occasionale
- Articolo 8 - Assicurazione
- Articolo 9 - Sponsorizzazioni
- Articolo 10 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

### **Articolo 1**

#### **Finalità, oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento**

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di volontariato civico “Cittadinanza attiva” prevedendo norme che regolano le forme di collaborazione dei cittadini con l’Amministrazione Comunale in conformità all’art.118, ultimo comma, della Costituzione.
2. In particolare, come richiesto dalla norma citata, nel presente Regolamento vengono definiti i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi dei cittadini finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione dei beni comuni urbani su proposta/progetto dei cittadini stessi ovvero su sollecitazione dell’Amministrazione comunale.
3. Il servizio di volontariato civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi. Il Volontario civico è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della propria realtà comunale, attore dello sviluppo locale. Esso è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune gestisce nell’interesse generale.

### **Articolo 2**

#### **Interventi realizzabili in conformità al presente Regolamento e Definizioni**

1. Gli interventi oggetto dell’attività di volontariato disciplinati dal presente Regolamento hanno ad oggetto la valorizzazione e la manutenzione del territorio e servizi di interesse generale in relazione a progetti/programmi proposti dai cittadini singoli o associati e/o provenienti dall’Amministrazione comunale. Essi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

2. A tal fine si intendono per:

a) beni comuni urbani: i beni della collettività quali aree verdi, piazze, strade, beni immobili inutilizzati e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico che Cittadini e Amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo

b) Comune o Amministrazione: il Comune di RIETI nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative

c) Interventi di manutenzione e di riqualificazione dei beni comuni urbani: progetti di manutenzione dei beni comuni urbani e di miglioramento degli stessi al fine di garantirne e/o migliorarne la qualità e la fruizione collettiva.

In particolare, gli interventi di manutenzione sono finalizzati alla manutenzione ordinaria ed alla protezione e conservazione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità mentre gli interventi di riqualificazione sono finalizzati, tra l'altro, al recupero, alla trasformazione ed all'innovazione dei beni comuni in modo tale da migliorare la qualità della vita sociale nel territorio comunale

d) cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per gli interventi di cui alla precedente lettera c) ai sensi del presente Regolamento

e) proposta di collaborazione: manifestazione di interesse, formulata dai Cittadini attivi, volta a proporre interventi di cui alla precedente lettera c). La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.

f) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e Cittadini attivi definiscono l'ambito e le condizioni degli interventi di cui alla precedente lettera c)

3. Il Comune di Rieti, riconoscendo l'utilità sociale di tale forma di volontariato, può prevedere forme di riduzione/esenzione dei propri tributi comunali in relazione allo svolgimento a regola d'arte delle attività e dei servizi assegnati nel rispetto dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e comunque di principi generali di diritto.

4. Nell'ipotesi in cui il servizio di volontariato civico sia svolto da associazione aventi sede legale nel Comune di Rieti, l'esenzione/riduzione dei tributi può essere sostituita con forme di contribuzione corrispondenti alla somma delle esenzioni/riduzioni tributarie spettanti agli associati che partecipano al servizio. A tal fine l'associazione deve comunicare preventivamente al Comune i nominativi degli associati che contribuiranno al servizio.

### **Articolo 3 Interventi attuabili**

1. Gli interventi oggetto del presente Regolamento attuabili da parte dei parte dei Cittadini attivi riguardano interventi ordinari inerenti i beni di proprietà e/o competenza del Comune di Rieti nonché i servizi di interesse generale e possono prevedere differenti livelli di intensità: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la riqualificazione dei beni comuni.

2. In particolare gli interventi possono riguardare

a) manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, dei parchi pubblici e delle aiuole

b) sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali

c) pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale

d) lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici ed altri luoghi di aggregazione sociale

e) manutenzione delle aree giochi bambini

f) interventi di decoro urbano, di recupero e riuso nonché di valorizzazione di beni comuni

g) valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano

3. Gli interventi oggetto dell'attività di volontariato disciplinati dal presente Regolamento possono consistere anche nella fornitura di beni. In particolare, oggetto delle forniture sono gli arredi urbani intesi come prodotto finito, non come parte di esso.

4. La proposta di fornitura di cui al comma precedente dovrà contenere:

- la descrizione delle caratteristiche dei prodotti
- l'indicazione della tipologia e quantità degli stessi
- l'indicazione dei luoghi nei quali si propone di collocarli
- la previsione dei tempi di consegna
- l'attestazione della conformità dei prodotti forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza.

5. Per quanto riguarda la realizzazione di opere, le forme di collaborazione consentite sono quella del totale accollo da parte del soggetto privato, che provvede direttamente alla realizzazione dell'opera, ovvero quella del finanziamento totale o parziale dell'intervento restando a carico del Comune la procedura di realizzazione.

6. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi.

7. L'intervento è comunque sempre finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

#### **Articolo 4** **Patto di collaborazione**

1. Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e Cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente Regolamento.

2. Il contenuto del Patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati, della tipologia e della durata della collaborazione. Il Patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire, tra l'altro:

- a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa
- b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa
- c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento
- d. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e riqualificazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto del presente Regolamento
- e. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati
- f. le misure di pubblicità del Patto
- g. le modalità di documentazione/rendicontazione delle azioni realizzate
- h. le modalità di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra Cittadini e Amministrazione
- i. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei Cittadini
- j. la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto
- k. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati

1. le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare.

## **Articolo 5** **Il ruolo delle scuole**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento della cultura del servizio di volontariato civico quale espressione del contributo concreto al benessere della collettività.

## **Articolo 6** **Disposizioni procedurali**

1. La funzione di gestione della collaborazione con i Cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.

2. Al fine di garantire che gli interventi dei Cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il preventivo consenso del Comune. A tal fine:

a) se la proposta proviene direttamente dall'Amministrazione

la Giunta approva – previo parere del Responsabile del Servizio competente sulla fattibilità dell'intervento – l'elenco degli spazi, degli edifici o delle aree che potranno formare oggetto di interventi di cura o di riqualificazione indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i Cittadini attivi

L'iter procedurale verrà poi definito dall'atto dirigenziale che identificherà ambito, requisiti e condizioni del Patto di collaborazione predefinito attraverso l'approvazione di uno schema di Avviso pubblico con cui l'Amministrazione comunale invita i Cittadini attivi a presentare progetti di cura o di riqualificazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

b) se la proposta proviene da Cittadini attivi in forma singola o associata

Le proposte dovranno essere corredate da un programma dettagliato dell'intervento, che ne indichi chiaramente la natura, la localizzazione, il costo presunto, e la percentuale che si intende finanziare o il totale accollo dell'intervento.

La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti, sulla base della cui relazione e parere tecnico la Giunta approva o meno l'iniziativa.

L'iter procedurale verrà poi definito dall'atto dirigenziale che identificherà ambito, requisiti e condizioni del Patto di collaborazione che disciplinerà un piano di intervento concordato tra proponente ed Amministrazione.

3. Con il suddetto atto deliberativo adottato dalla Giunta viene individuata, altresì, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione in considerazione della natura dell'intervento da realizzare.

4. Gli atti adottati ed i relativi Patti di collaborazione sottoscritti vengono pubblicati sul sito Internet dell'Ente al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

## **Articolo 7** **Interventi di natura occasionale**

1. La realizzazione degli interventi di natura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del Patto di collaborazione, fatte salve tutte le procedure autorizzative dovute.

## **Articolo 8**

### **Assicurazione e dispositivi di sicurezza**

1. I Cittadini attivi e le Associazioni che svolgono il servizio di volontariato civico saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, in conformità alle previsioni di Legge, fatte salve le ipotesi in cui si sia già in possesso di specifica copertura assicurativa idonea alle finalità.
2. Il volontario/Associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.
3. I Cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e riqualificazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
4. La dotazione ed il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza conformi alla normativa vigente sono di esclusiva competenza e responsabilità dei volontari che sollevano l'Amministrazione comunale da ogni correlata responsabilità civile e penale.

## **Articolo 9**

### **Sponsorizzazioni**

1. L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento. In tal caso l'Amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

## **Articolo 10**

### **Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

1. Il Patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai Cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai Cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.